



COMUNICATO STAMPA n. 74/26

Lussemburgo, 21 maggio 2026

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-684/24 | Across Fiduciaria e a. e C-685/24 | Unione Fiduciaria e a.

Antiriciclaggio: a condizione che sussista un legittimo interesse, il pubblico ha accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari di diritto italiano

Secondo l'uso corrente, un mandato fiduciario è un accordo con cui viene affidata a un fiduciario la gestione di beni o diritti nell'interesse del fiduciante o di altri beneficiari. Ai sensi della 4^a direttiva antiriciclaggio ¹, gli Stati membri devono garantire che i trustee forniscano, conservino e rendano accessibili informazioni sulla titolarità effettiva dei trust. Tali obblighi si estendono anche ad altri istituti giuridici che hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust.

Le autorità italiane hanno adottato misure per l'attuazione di tali obblighi e hanno considerato che il mandato fiduciario di diritto italiano costituisce un tale istituto giuridico affine. Di conseguenza, hanno imposto alle società fiduciarie di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva. Contestando tale obbligo, molte di queste società hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, invocando, in particolare, l'incompatibilità con il diritto dell'Unione delle norme nazionali che recepiscono talune disposizioni della 4^a direttiva antiriciclaggio, nonché l'illegittimità di talune disposizioni della direttiva stessa. Poiché tale tribunale ha respinto i loro ricorsi, esse hanno adito il Consiglio di Stato, il quale ha adito la Corte di giustizia con due distinti rinvii pregiudiziali vertenti sulla validità e sull'interpretazione di dette disposizioni ².

Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, che tratta congiuntamente le due cause, **la Corte conferma**, anzitutto, **le disposizioni la cui validità è stata contestata**. Infatti, la Corte sottolinea che, tenuto conto delle peculiarità della materia, la tecnica normativa scelta dal legislatore dell'Unione è **conforme al principio della certezza del diritto**, in quanto la portata e le modalità di esercizio del margine di discrezionalità riconosciuto alle autorità nazionali sono definite con sufficiente precisione. Inoltre, il fatto di prevedere **l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva**, a condizione che sussista un **interesse legittimo**, è **compatibile con i diritti garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta** dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo la Corte, con tale normativa, il legislatore dell'Unione persegue un obiettivo legittimo e importante, ossia la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo mediante il rafforzamento della trasparenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.

La Corte dichiara, poi, che il diritto dell'Unione ³ consente al legislatore italiano **di considerare i mandati fiduciari stipulati dalle società fiduciarie di diritto italiano come «altri tipi di istituti giuridici»** ai quali si applicano gli obblighi di informazione e di accesso previsti dalla direttiva antiriciclaggio. Il fatto che il mandato fiduciario di diritto italiano non implichi un trasferimento di proprietà dei beni interessati non osta a una tale qualificazione. Essa considera, a tal riguardo, che **il legislatore italiano non ha ecceduto i limiti del margine di discrezionalità di cui disponeva** nell'ambito dell'attuazione concreta dell'accesso da parte dei soggetti privati alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Infine, la Corte considera che **il diritto dell'Unione** ⁴ **consente che, in Italia, sia affidato alle camere di commercio, e quindi a organi amministrativi non giurisdizionali, il compito di decidere sulle deroghe** ⁵ **all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine**. Tuttavia, qualora una tale deroga non sia concessa, i titolari effettivi interessati **devono avere la possibilità di ottenere una tutela giuridica provvisoria**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Restate in contatto!



¹ [Direttiva \(UE\) 2015/849](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. Tale direttiva è stata modificata dalla [direttiva \(UE\) 2018/843](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nonché le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Nel caso di specie, è applicabile la versione modificata della direttiva 2015/849.

² Più precisamente, il Consiglio di Stato ha chiesto, in sostanza: i) se l'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10, nella sua versione modificata dalla direttiva 2018/843, sia valido alla luce del principio della certezza del diritto; ii) se il suo paragrafo 4, primo comma, lettera c), nella sua versione modificata dalla direttiva 2018/843, sia valido alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; iii) se il suo paragrafo 1, nella sua versione modificata dalla direttiva 2018/843, osti a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano rientrano nella nozione di «altri tipi di istituti giuridici»; iv) se il suo paragrafo 4, primo comma, lettera c), nella sua versione modificata dalla direttiva 2018/843, osti a una normativa nazionale che consente ai soggetti privati di accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine; e v) se il suo paragrafo 7 bis, nella sua versione modificata dalla direttiva 2018/843, osti a una normativa nazionale che conferisce a un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine.

³ L'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, nella sua versione modificata.

⁴ Nell'interpretare l'articolo 31, paragrafo 7 bis, della direttiva 2015/849, nella sua versione modificata.

⁵ Qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace.